

REGIONE CAMPANIA

Delib.U.P. 18 febbraio 2015, n. 368.

Approvazione Regolamento per il funzionamento delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale della Campania.

Publicata nel B.U. Campania 4 marzo 2015, n. 15.

(...)

PREMESSO CHE:

- ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ha l'obbligo di dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance, denominato OIV;

- l'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *D.Lgs. 286/99*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;

- l'OIV del Consiglio Regionale della Campania è stato istituito e successivamente nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 150/09*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo con gli atti deliberativi nn. 266 e 267 del 25 luglio 2013 e 305 del 24 febbraio 2014;

- l'incarico dei componenti dura tre anni può essere rinnovato una sola volta.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organismo Indipendente di Valutazione svolge i seguenti compiti:

a) monitorizza il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 150/09*, ora ANAC;

c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti collettivi

decentrati integrativi e dai regolamenti interni di una PA, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi così come previsto dall'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera n. 327 del 24 giugno 2014;

e) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità nonché la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

- l'OIV cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce all'ANAC;

- la validazione della Relazione sulla performance, di cui al comma 4, lettera c) del *D.Lgs. 150/09*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per retribuire il personale;

- l'OIV presso il Consiglio regionale è organo collegiale, composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche i cui curricula sono stati comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. 150/09*;

- che è in corso di perfezionamento l'approvazione del regolamento concernente il nuovo ordinamento del Consiglio regionale adottato dall'Ufficio di Presidenza il 30 gennaio 2015 con delibera n. 364;

- che all'articolo 16 comma 1 di tale Regolamento è statuito che la valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un OIV;

- al comma 5 del succitato articolo 16 è previsto che l'O IV di doti di un regolamento

PRESO ATTO CHE:

- appare utile adottare un regolamento per il funzionamento dell'OIV che ne disciplini compiti ed attività

VISTO:

- lo Statuto della Regione Campania;

- il regolamento interno;

- il *D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001* e s.m. e i.;
- il *D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009* e s.m. e i.;
- le delibere dell'Ufficio di Presidenza in materia;

L'Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di approvare il testo del Regolamento per il funzionamento delle attività dell'OIV, che si allega alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
 - di trasmettere per gli adempimenti consequenziali la presente deliberazione ai Dipartimenti Segreteria Generale Legislativa e Segreteria Generale Amministrativa;
 - di inviare il presente atto, con allegato Regolamento, al BURC Regione Campania per la sua pubblicazione.
-

Allegato

Regolamento per il funzionamento delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Campania

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito OIV) del Consiglio Regionale della Campania.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Finalità.

1. L'OIV riferisce periodicamente all'Ufficio di Presidenza, (di seguito UdP), o quando lo stesso lo ritenga necessario, su ogni elemento utile a verificare l'andamento delle attività e sugli eventuali aspetti critici riscontrati nella gestione, fornendo suggerimenti tesi al miglioramento dell'attività dell'Ente, al fine di raggiungere l'obiettivo della migliore efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

3. L'OIV, nel sostituire i servizi di controllo interno, svolge altresì le funzioni previste per il controllo strategico di cui all'*art. 6 comma 1 del D.Lgs. 286/99*.

Art. 2 Funzioni e Compiti.

1. L'OIV, opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e riferisce direttamente del proprio operato all'UdP.

2. L'OIV esercita funzioni e compiti così come al medesimo attribuiti dalla norma ed in particolare:

a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e predispone una relazione illustrativa all'UdP con cadenza annuale;

b) gestisce i processi di misurazione e valutazione delle performance e delle premialità secondo le norme del relativo Sistema di valutazione della performance del Consiglio Regionale della Campania;

c) comunica le criticità riscontrate all'UdP ed ai dirigenti di vertice dell'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza nonché alla Corte dei conti all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'*articolo 13, D.Lgs. 150/2009*;

d) valida la relazione sulla performance di cui all'*art 10 D.Lgs. 150/2009*;

e) propone all'UdP, sulla base del vigente sistema di valutazione della performance, la valutazione dei dirigenti di vertice;

f) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

g) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione, la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

Art. 3 Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente dell'OIV:

a) convoca e presiede le riunioni;

- b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
 - c) firma gli atti sulle materie di competenza dell'OIV;
 - d) richiede alle strutture dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
 - e) attiva i procedimenti previsti in materia di valutazione.
-
-

TITOLO II

Attività

Art. 4 *Accesso agli atti.*

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere qualsiasi atto e/o notizia non coperta da segreto ai sensi della *L. 241/1990*, anche attraverso l'ausilio del personale facente parte della struttura tecnica di supporto.
 2. L'OIV assume tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa, attraverso la posta cartacea, elettronica o il sito internet, al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, in coerenza con i contenuti del sistema di valutazione e del piano della performance.
 3. Il personale del Consiglio, ivi compresi i dirigenti, è tenuto ad assicurare la massima collaborazione ai componenti dell'OIV, anche attraverso la partecipazione ad incontri, audizioni, relazioni illustrative o riepilogative nonché attraverso la compilazione di moduli e/o questionari.
-
-

Art. 5 *Obblighi.*

1. I componenti dell'OIV hanno il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, nel rispetto delle norme contenute nel *D.Lgs. 196/2003* e ss.mm. e ii., ad esclusione dei dati soggetti a pubblicizzazione, così come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance e dalle normative vigenti.
-
-

Art. 6 *Attività interdisciplinari.*

1. L'OIV e l'Organo di Revisione dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni e nell'ambito delle materie economiche, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Art. 7 *Attività redigente.*

1. L'OIV analizza il funzionamento dell'Ente ed ogni anno redige la "relazione sul funzionamento del sistema di valutazione della performance, trasparenza ed integrità dei controlli interni" rimessa all'UdP.

2. L'UdP può richiedere in qualunque momento relazioni o pareri sulle attività di competenza dell'OIV.

3. I risultati, le relazioni, le valutazioni effettuate ed i verbali di riunione sono atti con valenza esclusivamente interna coperti da segreto e sottratti all'accesso ai sensi della *Legge 241/1990*.

4. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche ed i relativi verbali sono visionabili dal solo UdP, previa richiesta adeguatamente motivata.

5. Laddove necessario e/o opportuno, l'OIV può prevedere che le riunioni siano tenute senza l'assistenza del personale della STP.

TITOLO III

Organizzazione

Art. 8 *Struttura tecnica permanente.*

1. Ai sensi dell'*art. 14, comma 9 del D.Lgs. 150/2009*, è istituita presso l'OIV, la Struttura Tecnica Permanente, di seguito denominata STP, senza nuovi o maggiori oneri economici.

2. La STP svolge le seguenti attività:

- istruttoria delle procedure amministrative collegate alla valutazione della performance;
- collaborazione nelle fasi di monitoraggio della performance e di analisi del funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- istruttoria degli atti finalizzati alla stesura delle relazioni e delle indagini compiute dall'Organismo
- supporto nella fase di verifica della pubblicazione degli atti sul sito istituzionale ai fini del controllo sulla trasparenza;
- funzioni di segreteria amministrativa;

- redazione dei verbali delle sedute;
 - protocollazione, fotocopiatura, fascicolazione, ricezione e invio di atti e documenti di pertinenza dell'attività dell'OIV;
 - archiviazione e custodia degli atti e dei verbali.
-
-

Art. 9 *Il Responsabile della Struttura Tecnica Permanente.*

1. Ai sensi dell'*art. 14, comma 10 del D.Lgs. 150/2009*, il responsabile della STP è un istruttore direttivo di cat. D di ruolo del Consiglio regionale della Campania, in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 10 *Sede.*

1. Gli uffici dell'OIV e della STP, hanno sede presso il Consiglio regionale della Campania e si avvalgono di personale di ruolo del Consiglio regionale.

TITOLO IV

Funzionamento

Art. 11 *Convocazioni e validità delle adunanze.*

1. L'OIV è un organismo collegiale, si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
2. Il Presidente convoca l'OIV, definendo l'ordine del giorno, almeno due giorni prima della seduta, fatti salvi i casi d'urgenza.
3. La convocazione, di norma, può essere effettuata a mezzo posta elettronica trasmessa per il tramite della STP o anche telefonicamente; l'OIV può anche autoconvocarsi.
4. Alla nota di convocazione, che è redatta dalla STP, è allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

5. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 6. Le decisioni sono assunte a maggioranza ed in caso di parità, il voto del Presidente ha valenza doppia.
 7. In caso di assenza non comunicata del Presidente e fatte salve comunque le ipotesi in cui è prevista per legge la unanimità decisoria dell'organo, la presidenza è temporaneamente assunta dal componente più anziano.
 8. Il verbale delle riunioni è redatto dal dipendente della STP facente funzioni di segretario e laddove sia necessario e/o opportuno che le riunioni siano riservate ai soli componenti dell'OIV, provvederà alla relativa verbalizzazione il componente anagraficamente più giovane dell'Organismo.
 9. In apertura di riunione si dà lettura del verbale della seduta precedente, che deve essere approvato dai presenti.
 10. I componenti dell'OIV, per lo svolgimento dei compiti istituzionali hanno libero e diretto accesso agli uffici dell'Amministrazione.
-
-

Art. 12 *Duplicazione atti.*

1. La STP è responsabile della duplicazione degli atti.
 2. Il rilascio della documentazione in copia avviene in seguito ad autorizzazione resa dal Presidente dell'OIV, a cui è riservata la discrezionalità circa gli atti e/o documenti da poter duplicare.
-
-

Art. 13 *Norma di rinvio.*

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
